

Bruxelles, 10 settembre 2026
(OR. en)

13008/26

COPEN 325
JAI 1123
EUROJUST 50
CYBER 362
DROIPEN 134
ENFOPOL 309
TELECOM 418
EJUSTICE 37
MI 867
CT 104
DATAPROTECT 268

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	10 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 459 final
Oggetto:	Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per accordi tra l'Unione europea e la Bolivia, il Canada, il Cile, la Costa Rica, l'Ecuador, gli Emirati arabi uniti, il Panama e il Perù sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 459 final.

All.: COM(2026) 459 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.9.2026
COM(2026) 459 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per accordi tra l'Unione europea e la Bolivia, il Canada, il Cile, la Costa Rica, l'Ecuador, gli Emirati arabi uniti, il Panama e il Perù sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE

• **Motivi e obiettivi della raccomandazione**

In un mondo globalizzato in cui le forme gravi di criminalità e il terrorismo sono sempre più transnazionali e polivalenti, le autorità di contrasto e giudiziarie dovrebbero essere pienamente attrezzate per cooperare con i partner esterni al fine di garantire la sicurezza dei loro cittadini. Di conseguenza occorre sviluppare ulteriormente il ruolo di Eurojust di facilitatore della cooperazione giudiziaria con i paesi terzi, in quanto tale cooperazione è essenziale per l'acquisizione di prove ai fini del buon esito dell'azione penale e per consegnare alla giustizia i membri delle reti criminali. A tal fine, la Commissione sta attualmente rivedendo il mandato di Eurojust per rafforzare ulteriormente il ruolo e il sostegno di Eurojust alle autorità nazionali competenti nell'agevolare la cooperazione giudiziaria con i paesi terzi.

L'importanza dello scambio di informazioni e della stretta collaborazione con i partner internazionali è stata costantemente sottolineata nelle varie strategie e nei vari piani d'azione adottati dalla Commissione europea negli ultimi anni. Ad esempio, la *strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata (2021-2025)*¹ sottolinea la crescente complessità dei nuovi gruppi criminali e delle loro strutture transnazionali basate su reti. La *strategia di sicurezza interna ProtectEU*², presentata il 1° aprile 2025, mira a unificare i quadri di sicurezza esistenti, rafforzando ulteriormente nel contempo la capacità di Eurojust di combattere le forme gravi di criminalità transfrontaliera e ampliando il suo pacchetto di strumenti operativi.

Per svolgere efficacemente tali compiti, la cooperazione di Eurojust con i paesi al di fuori dell'Unione europea dovrebbe essere ulteriormente rafforzata attraverso la conclusione di accordi internazionali che intensifichino la collaborazione giudiziaria con l'Agenzia. Tali accordi contribuiscono in modo particolarmente significativo alla lotta contro la criminalità transnazionale, in quanto consentono il rapido scambio di dati personali e il distacco di un magistrato di collegamento dal paese partner presso Eurojust. Tali misure forniscono a Eurojust strumenti essenziali per intensificare la cooperazione operativa, come le squadre investigative comuni, con i suoi partner internazionali. Eurojust ha concluso 12 accordi di cooperazione che consentono lo scambio sistematico di dati personali con il Montenegro, l'Ucraina, la Moldova, il Liechtenstein, la Svizzera, la Macedonia del Nord, gli Stati Uniti d'America, l'Islanda, la Norvegia, la Georgia, l'Albania e la Serbia. A norma dell'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1727³ ("regolamento Eurojust"), tali accordi di cooperazione restano validi.

Dal 12 dicembre 2019, data in cui il regolamento Eurojust è entrato in applicazione, e conformemente al trattato, la Commissione è competente per negoziare, a nome dell'Unione, accordi internazionali con paesi terzi in materia di cooperazione con Eurojust. Sebbene Eurojust possa instaurare e mantenere in modo indipendente relazioni di cooperazione con i partner esterni attraverso accordi di lavoro, in linea con il capo V del regolamento, tali accordi da soli non forniscono una base giuridica per lo scambio di dati personali operativi.

¹ Comunicazione della Commissione "Strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025" (COM(2021) 170 final).

² Comunicazione della Commissione "ProtectEU: strategia europea di sicurezza interna" (COM(2025) 148 final).

³ Regolamento (UE) 2018/1727 del 14 novembre 2018 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138). Cfr. i 12 accordi di cooperazione all'indirizzo <https://www.eurojust.europa.eu/states-and-partners/third-countries/agreements-cooperation>.

Essi consentono a Eurojust di avviare contatti istituzionali con le autorità competenti dei paesi partner, ma non sono di per sé sufficienti a consentire una cooperazione giudiziaria efficace.

Per questo motivo, il 1° marzo 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare accordi internazionali con 13 Stati terzi (*Algeria, Argentina, Armenia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Colombia, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Tunisia e Turchia*) sulla cooperazione giudiziaria tra Eurojust e le autorità competenti di tali Stati. Da allora l'Unione europea ha concluso accordi con l'Armenia⁴, la Bosnia-Erzegovina⁵ e il Libano⁶. Inoltre i negoziati con l'Algeria sono conclusi e il testo è stato concordato in sede di Consiglio a livello tecnico nel marzo 2026. La Commissione ha concluso i negoziati con la Colombia nel giugno 2026. Le disposizioni relative alla cooperazione tra le autorità competenti del Regno Unito ed Eurojust fanno parte dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione⁷.

Tenuto conto delle strategie politiche, delle esigenze operative delle autorità giudiziarie in tutta l'Unione europea e dei potenziali vantaggi di una più stretta cooperazione a livello mondiale, la Commissione ritiene necessario chiedere l'autorizzazione a negoziare accordi internazionali con altri paesi terzi al fine di rafforzare la cooperazione di Eurojust con le rispettive autorità competenti nelle indagini e nel perseguimento delle forme gravi di criminalità transfrontaliera. I motivi per cui la Commissione propone gli otto paesi (Bolivia, Canada, Cile, Costa Rica, Ecuador, Emirati arabi uniti, Panama e Perù) derivano dalla sua valutazione dei paesi prioritari in base ai criteri riportati di seguito.

Un criterio essenziale è l'**esigenza operativa** di Eurojust, come indicato nella sua strategia per la cooperazione con i partner internazionali 2024-2027⁸. In tale strategia, presentata alla Commissione per il riesame a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento Eurojust, Eurojust ha individuato una particolare esigenza operativa di cooperazione con la Bolivia, l'Ecuador, gli Emirati arabi uniti, il Messico, la Nigeria e il Perù. Il Canada, gli Emirati arabi uniti e il Panama erano già stati individuati nella precedente strategia Eurojust (2020-2024) e la loro rilevanza operativa è stata ribadita nell'ultima strategia. Ulteriori valutazioni di Eurojust hanno evidenziato l'esigenza operativa di rafforzare la cooperazione con altri paesi, tra cui il Cile e la Costa Rica. Per questi due paesi, Eurojust ha individuato una crescita esponenziale del numero di richieste di coordinamento e cooperazione in ambito giudiziario, che è passato da cinque nel 2024 a 27 nel 2025. Anche il numero di casi complessi (ossia quelli che richiedono diverse riunioni di coordinamento o l'istituzione di squadre investigative comuni) è aumentato in modo analogo, passando da zero nel 2023 a sei nel 2025.

Un altro criterio è l'**interesse del paese terzo** a concludere tali accordi. Al riguardo, le recenti interazioni ad alto livello mostrano un interesse particolarmente marcato a negoziare un accordo di cooperazione con Eurojust da parte di Canada, Cile, Costa Rica, Ecuador, Emirati arabi uniti, Panama e Perù.

⁴ Firmato il 5 aprile 2024; il Consiglio ha adottato la decisione di conclusione il 10 ottobre 2024 (GU L, 2024/2737, 31.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/2737/oj).

⁵ Firmato il 28 ottobre 2024; il Consiglio ha adottato la decisione di conclusione il 14 aprile 2025 (GU L, 2025/867, 7.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2025/867/oj/ita).

⁶ Firmato il 2 dicembre 2025; il Consiglio ha adottato la decisione di conclusione il 4 giugno 2026 (GU L, 2026/1522, 3.7.2025, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2026/1522/oj/ita>).

⁷ Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: [https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689\(1\)/oj](https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj)).

⁸ <https://www.eurojust.europa.eu/states-and-partners/third-countries/strategy-cooperation-international-partners>.

Un criterio **strategico** essenziale è il rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi che possono avere un impatto significativo sulla **sicurezza** europea. Ciò può derivare da considerazioni geografiche o strategiche, come nel caso dei paesi dell'America latina, per affrontare le minacce comuni alla sicurezza, in particolare nei settori della criminalità organizzata, del traffico di stupefacenti e della criminalità informatica, come indicato dalla Commissione nella sua strategia di sicurezza interna "ProtectEU"⁹. L'utilità operativa può derivare altresì dall'interesse reciproco, in particolare nei casi in cui è già in atto una cooperazione efficace. Ad esempio, il Canada riceve un elevato volume di richieste di assistenza giudiziaria da parte degli Stati membri, il che riflette la sua importanza come partner nella gestione dei casi transfrontalieri.

L'America latina comprende la maggior parte dei paesi proposti. Ciò è coerente non solo con la strategia di sicurezza interna dell'UE "ProtectEU", ma anche con la priorità indicata dalla stessa Eurojust (nella sua strategia internazionale) e attraverso la firma di vari accordi di lavoro con, in particolare, paesi dell'America latina¹⁰, compresi tutti e sei i paesi dell'America latina oggetto della presente raccomandazione. Eurojust ha inoltre firmato un accordo di lavoro con la rete regionale, l'Associazione iberoamericana dei pubblici ministeri (AIAMP), che rappresenta 22 ministeri pubblici iberoamericani, e un protocollo d'intesa con la rete iberoamericana di cooperazione giuridica internazionale (IberRed), che concede l'accesso al sistema di comunicazione sicuro Iber@. Attraverso tali sforzi, l'Agenzia dell'Unione europea mira a sostenere la lotta contro il commercio internazionale di stupefacenti in provenienza dell'America del Sud, che incide sempre più sulla sicurezza dell'Unione europea¹¹.

Un altro fattore importante è se vi sia una sufficiente **convergenza normativa** con il paese terzo per consentire la cooperazione operativa con le agenzie dell'Unione europea. Ciò riguarda, in particolare, il rispetto dello Stato di diritto, dei diritti fondamentali (compreso il divieto della pena di morte) e delle norme in materia di protezione dei dati. Tra i paesi di maggiore rilevanza operativa o interesse per la cooperazione con Eurojust, la priorità dovrebbe essere accordata a quelli che dimostrano un elevato grado di convergenza o a quelli che stanno allineando le loro norme all'Unione europea (in particolare alla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie¹²), tra cui Canada, Cile, Costa Rica, Panama e Perù.

Infine un fattore chiave è garantire la **coerenza** nelle relazioni degli **organi e organismi che operano nel settore della giustizia e degli affari interni (GAI)** con i paesi terzi, in particolare tra Europol, la Procura europea (EPPO) ed Eurojust. A tal fine la Commissione, nella sua *strategia di sicurezza interna ProtectEU*¹³, sottolinea l'azione che negozierà per "concludere accordi internazionali tra l'UE e i paesi terzi prioritari sulla cooperazione con Europol ed Eurojust". Nel 2023 il Consiglio aveva autorizzato la Commissione a negoziare accordi internazionali di cooperazione in materia di contrasto tra Europol e *la Bolivia, l'Ecuador, il Messico, il Perù e il Brasile*, paesi non contemplati dalla decisione del Consiglio del 2021, che autorizza a negoziare accordi di cooperazione con Eurojust. L'Unione europea ha firmato accordi internazionali di cooperazione tra Europol e le autorità di polizia

⁹ Cfr. la nota 2.

¹⁰ <https://www.eurojust.europa.eu/states-and-partners/third-countries/working-arrangements>.

¹¹ Cfr. in questo contesto le conclusioni del Consiglio "Giustizia e affari interni" (GAI) del 12 e 13 giugno 2024 e la dichiarazione di Venezia della riunione dei ministri del G7 sulla giustizia, 9-10 maggio 2024.

¹² Direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (GU L 134 del 22.5.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/977/oj>).

¹³ Cfr. la nota 2.

dell'Ecuador¹⁴ e del Brasile, attualmente in fase di conclusione. Il passo logico successivo è concedere alla Commissione l'autorizzazione a negoziare accordi di cooperazione con Eurojust con la Bolivia, il Canada, il Cile, la Costa Rica, gli Emirati arabi uniti, il Panama e il Perù razionalizzando e rafforzando in tal modo ulteriormente sia le attività di contrasto sia la cooperazione giudiziaria.

Applicando tali criteri, la Commissione raccomanda pertanto al Consiglio di autorizzare l'avvio di negoziati con gli otto Stati terzi seguenti.

Bolivia

Rafforzare la cooperazione tra Eurojust e la Bolivia è strategicamente importante, in particolare in relazione alla produzione e al traffico di stupefacenti. In quanto terzo produttore mondiale di cocaina, la Bolivia è utilizzata come punto di transito critico e porta di accesso per il traffico di stupefacenti verso l'Europa, facilitando le operazioni delle reti della criminalità organizzata.

I recenti sviluppi dimostrano il forte impegno della Bolivia a rafforzare i legami con Eurojust a livello sia strategico che operativo. La Bolivia ha nominato un punto di contatto Eurojust e ha partecipato a diverse riunioni operative e strategiche e a visite di studio presso Eurojust. La Bolivia è stata considerata prioritaria nella strategia di Eurojust per la cooperazione con i partner internazionali 2024-2027, il che rispecchia gli interessi condivisi nella lotta contro la criminalità collegata alla droga. I quadri esistenti, come l'accordo di lavoro tra la Bolivia ed Eurojust del 2024, forniscono una solida base per la collaborazione giudiziaria. Inoltre la Bolivia ha nominato un apposito punto di contatto Eurojust, migliorando ulteriormente l'efficienza delle richieste di cooperazione giudiziaria.

Il paese partecipa inoltre attivamente al meccanismo di cooperazione rafforzata sostenuto da Eurojust e dal programma EL PAcCTO¹⁵. Questo strumento fornisce un quadro per una cooperazione regolare con i paesi dell'America latina che hanno firmato un accordo di lavoro o un altro strumento di cooperazione con Eurojust. Il meccanismo comprende sia una componente europea guidata da Eurojust sia una componente intra-latinoamericana guidata da EL PAcCTO e dalle procure dei paesi firmatari.

Tutto ciò sottolinea la disponibilità della Bolivia a impegnarsi in iniziative internazionali in materia di giustizia e garantisce che la cooperazione operativa possa rispettare le norme dell'UE.

La Bolivia è inoltre attivamente coinvolta nelle reti giudiziarie regionali, tra cui IberRed e l'Associazione iberoamericana dei pubblici ministeri (AIAMP), il che rafforza le basi della cooperazione. Eurojust ha istituito strumenti per la collaborazione con tali reti, consolidando ulteriormente lo status della Bolivia quale partner strategicamente importante.

Canada

Il rafforzamento della cooperazione tra Eurojust e il Canada è di notevole rilevanza strategica e operativa, in particolare nei settori del traffico di stupefacenti, della frode, del riciclaggio di

¹⁴ Firmato il 23 settembre 2025; il Consiglio ha adottato la decisione di conclusione il 30 marzo 2026 (GU L, 2026/828, 15.4.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2026/828/oj>).

¹⁵ EL PAcCTO è il programma di assistenza Europa-America latina contro la criminalità organizzata transnazionale.

denaro e della criminalità informatica. Il Canada e l'Unione europea sono sempre più interessati da sofisticati reati favoriti dall'informatica commessi da gruppi della criminalità organizzata che operano in più regioni. Il Canada è individuato come partner prioritario nella strategia di Eurojust per la cooperazione con i partner internazionali 2024-2027, il che riflette forti interessi reciproci nell'approfondimento della collaborazione giudiziaria.

Il Canada è un partner che condivide gli stessi principi, con un elevato grado di convergenza normativa in settori chiave, tra cui lo Stato di diritto, i diritti fondamentali e le garanzie in materia di protezione dei dati. La cooperazione esistente è già solida: il Canada si colloca tra i primi dieci paesi terzi in termini di richieste di cooperazione giudiziaria da parte degli Stati membri dell'Unione europea. Questo elevato livello di impegno operativo evidenzia la necessità di accelerare l'ottenimento di prove e di agevolare l'eventuale distacco di un magistrato di collegamento presso Eurojust.

Le autorità canadesi hanno nominato un punto di contatto Eurojust e hanno partecipato regolarmente alle riunioni operative organizzate nell'ambito delle indagini e delle azioni penali sostenute da Eurojust relative alla criminalità organizzata e alle forme gravi di criminalità che coinvolgono gli Stati membri e il Canada.

Cile

Il rafforzamento della cooperazione tra Eurojust e il Cile riveste una notevole importanza strategica e operativa, in quanto il Cile è sempre più colpito dal traffico di stupefacenti legato ai gruppi della criminalità organizzata che operano nell'Unione europea. La cooperazione giudiziaria con il Cile è essenziale anche per contrastare i reati organizzati contro il patrimonio, la criminalità informatica e il riciclaggio di denaro.

Il Cile ha nominato un punto di contatto Eurojust e ha partecipato a diverse riunioni operative e strategiche e a visite di studio presso Eurojust. Il Cile è designato come partner prioritario nella strategia di Eurojust per la cooperazione con i partner internazionali 2024-2027. Un importante passo avanti è stato compiuto nel luglio 2024, quando la Procura generale del Cile ed Eurojust hanno firmato un accordo di lavoro. Tale accordo formalizza il ricorso ai punti di contatto Eurojust e garantisce una comunicazione più stretta ed efficiente volta ad accelerare le richieste di cooperazione giudiziaria in entrambe le direzioni. Da allora la cooperazione operativa e strategica è stata rafforzata e il numero di richieste di assistenza che coinvolgono il Cile e gli Stati membri dell'Unione europea è aumentato in modo esponenziale. Il Cile è diventato il coordinatore latinoamericano per il 2026 del meccanismo di cooperazione rafforzata sostenuto da Eurojust e dal programma EL PAcCTO.

Il Cile è attivamente impegnato in diverse reti giudiziarie regionali, tra cui IberRed e l'Associazione iberoamericana dei pubblici ministeri (AIAMP). Eurojust ha istituito strumenti di cooperazione con entrambe le reti. Questo impegno multilivello rafforza ulteriormente le basi per una cooperazione approfondita con il Cile. Il Cile ha un forte interesse ad allineare le proprie norme a quelle dell'Unione europea, ad esempio ad allineare la legislazione in materia di protezione dei dati alla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie (con l'aiuto di EL PAcCTO).

Costa Rica

Il rafforzamento della cooperazione tra Eurojust e la Costa Rica è di crescente rilevanza operativa, in particolare data la sempre maggiore esposizione del paese al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, dovuta in parte alla diversificazione delle rotte del

traffico verso l'UE e a un più ampio aumento delle attività della criminalità organizzata. Inoltre il paese, insieme al Panama, sta diventando un polo per le imprese private che offrono servizi digitali e costituisce pertanto un partner fondamentale per Eurojust in relazione alle prove digitali.

La Costa Rica ha nominato un punto di contatto Eurojust e ha partecipato a diverse riunioni operative e strategiche e a visite di studio presso Eurojust. La Costa Rica ha dimostrato un forte interesse ad approfondire la cooperazione con Eurojust e, più in generale, con l'Unione europea. Un accordo di lavoro tra la Costa Rica ed Eurojust è già in vigore dal 2024 e recenti scambi ad alto livello sottolineano tale impegno nonché la partecipazione al meccanismo di cooperazione rafforzata¹⁶. Il procuratore generale è stato un partner attivo nella promozione di una più stretta cooperazione giudiziaria.

La Costa Rica ha inoltre espresso interesse a ricevere assistenza tecnica dall'Unione europea per allineare le norme giudiziarie e di protezione dei dati, sottolineando ulteriormente la sua disponibilità a rafforzare la collaborazione in materia di giustizia penale.

Ecuador

Il rafforzamento della cooperazione tra Eurojust e l'Ecuador è fondamentale in considerazione del ruolo dell'Ecuador quale importante polo di produzione e transito della cocaina, con ripercussioni sul mercato europeo e sulla sicurezza regionale. In particolare, nel 2022 l'Ecuador è risultato essere il principale paese di origine delle spedizioni di cocaina verso l'Europa, il che lo rende essenziale per la collaborazione strategica nella lotta alla criminalità organizzata e al traffico di armi da fuoco.

Data la sua rilevanza operativa, l'Ecuador è stato designato come paese prioritario nella strategia di Eurojust per la cooperazione con i partner internazionali per il periodo 2024-2027. Tale designazione sottolinea il crescente interesse dell'Ecuador a rafforzare la cooperazione giudiziaria con l'Unione europea. Nel luglio 2024 l'Ecuador si è aggiunto ai paesi dell'America latina che hanno firmato un accordo di lavoro con Eurojust e ha aderito al meccanismo di cooperazione rafforzata. L'Ecuador ha nominato un punto di contatto Eurojust e ha partecipato a diverse riunioni operative e strategiche e a visite di studio presso Eurojust. I recenti impegni, come le discussioni ad alto livello, riflettono l'approccio proattivo dell'Ecuador al rafforzamento dei legami esistenti. In particolare, Eurojust e i servizi specializzati della procura contro la criminalità organizzata (UNIDOT e FEDOTI¹⁷) e il riciclaggio di denaro stanno rafforzando la loro cooperazione operativa e strategica, anche nel contesto di misure di sicurezza rafforzate nei porti ecuadoriani per combattere la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti.

L'Ecuador ha inoltre espresso interesse ad allineare le proprie norme a quelle dell'Unione europea, in particolare nel settore della protezione dei dati. Un accordo internazionale sulla cooperazione con Europol, entrato in vigore di recente, che comprende disposizioni esaustive in materia di protezione dei dati, dimostra ulteriormente tale impegno.

Panama

¹⁶ Cfr. sopra nella parte relativa alla Bolivia.

¹⁷ Un'azione penale dell'**UNIDOT** riguarda i procedimenti giudiziari avviati dall'unità nazionale specializzata dell'Ecuador per le indagini contro la criminalità organizzata transnazionale (in spagnolo: *Unidad Nacional de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional*; **FEDOTI** è la procura specializzata per la criminalità organizzata transnazionale e internazionale.

La cooperazione giudiziaria con il Panama è di notevole rilevanza operativa, in particolare per quanto riguarda il traffico di stupefacenti, la criminalità informatica, i reati contro il patrimonio, le frodi e il riciclaggio di denaro. Il Panama è spesso utilizzato dai gruppi della criminalità organizzata per la registrazione e l'attività di società di comodo coinvolte nel riciclaggio di denaro, e funge da punto di transito fondamentale per le droghe trasportate dall'America del Sud all'Europa.

Il Panama ha nominato un punto di contatto Eurojust e ha partecipato a diverse riunioni operative e strategiche e visite di studio presso Eurojust. Eurojust ha sostenuto molteplici indagini e azioni penali da parte degli Stati membri dell'Unione europea che hanno coinvolto il Panama, e le autorità panamensi hanno mantenuto stretti contatti con le autorità nazionali attraverso Eurojust e hanno partecipato attivamente alle riunioni di coordinamento.

Inoltre il Panama ed Eurojust collaborano strettamente per affrontare le sfide e scambiare le migliori pratiche nel contesto delle prove elettroniche e delle imprese private che offrono servizi digitali. A livello operativo, il numero di casi che coinvolgono il Panama è quintuplicato negli ultimi due anni, ma un ulteriore aumento richiede la possibilità di scambi sistematici di dati personali.

Il Panama è designato come partner prioritario nell'ambito della strategia di Eurojust per la cooperazione con i partner internazionali 2024-2027. Nel 2024 la Procura generale di Panama ed Eurojust hanno firmato un accordo di lavoro che formalizza il ricorso ai punti di contatto Eurojust e garantisce una comunicazione più stretta per accelerare le richieste di cooperazione giudiziaria in entrambe le direzioni.

Il Panama fa inoltre parte di diverse reti giudiziarie regionali, in particolare IberRed e l'Associazione iberoamericana dei pubblici ministeri (AIAMP), con cui Eurojust ha istituito strumenti di cooperazione. L'EPPO ha firmato un protocollo d'intesa con l'AIAMP e un accordo di lavoro con l'ufficio del procuratore generale della nazione, rafforzando ulteriormente l'importanza del Panama come partner di cooperazione regionale. Il Panama ha interesse ad allineare le proprie norme a quelle dell'Unione europea, ad esempio in materia di protezione dei dati.

Perù

La cooperazione giudiziaria con il Perù è estremamente importante. In quanto secondo produttore mondiale di cocaina e principale fonte di traffico di stupefacenti verso l'Unione europea, gli sforzi di cooperazione si concentrano principalmente sulla lotta contro il traffico di stupefacenti, affrontando nel contempo anche i reati contro il patrimonio, il riciclaggio di denaro e la criminalità informatica. Il Perù è incluso come partner prioritario nella strategia di Eurojust per la cooperazione con i partner internazionali 2024-2027.

Il Perù ha dimostrato un forte interesse a cooperare con Eurojust. Nel 2024 la Procura generale del Perù ed Eurojust hanno firmato un accordo di lavoro e i recenti scambi ad alto livello sottolineano il loro impegno a rafforzare la cooperazione. Il Perù ha nominato un punto di contatto Eurojust e ha partecipato a riunioni strategiche e operative e a visite di studio presso Eurojust. Le autorità competenti partecipano inoltre attivamente al meccanismo di cooperazione rafforzata, il che ha portato a decine di indagini attive sostenute da Eurojust nel 2025 su richiesta delle autorità peruviane.

Nonostante i cambiamenti intervenuti da allora nel governo, il Perù è anche impegnato in un dialogo per un accordo internazionale sulla cooperazione con Europol e ha chiesto assistenza

tecnica alla Commissione per allineare le sue norme di contrasto ai requisiti dell'Unione europea in materia di protezione dei dati.

Il Perù partecipa inoltre attivamente alle reti giudiziarie regionali, in particolare IberRed e l'Associazione iberoamericana dei pubblici ministeri (AIAMP), con cui Eurojust ha istituito strumenti di cooperazione.

Emirati arabi uniti

La cooperazione giudiziaria con gli Emirati arabi uniti riguarda principalmente le frodi, in particolare la frode in materia di IVA, il traffico di stupefacenti, il riciclaggio di denaro, i reati contro il patrimonio e la criminalità informatica. Un numero considerevole di gruppi della criminalità organizzata che prendono di mira l'Unione europea sembra avere sede negli Emirati arabi uniti, paese che funge spesso da base per la direzione o le operazioni a distanza di tali reti, tra cui il traffico di stupefacenti, il riciclaggio di denaro e i servizi bancari sotterranei.

Secondo la strategia di Eurojust per la cooperazione con i partner internazionali 2024-2027, il paese ha una rilevanza operativa molto elevata nella lotta contro la criminalità organizzata. Le autorità degli Emirati arabi uniti hanno partecipato a diverse riunioni operative e strategiche e a visite di studio presso Eurojust. Gli Emirati arabi uniti hanno nominato un punto di contatto Eurojust e hanno dimostrato un forte impegno a favore della cooperazione con Eurojust, come dimostrato dal loro impegno durante la missione Team Europe nell'aprile 2025 e dalla partecipazione a un seminario congiunto di esperti nel luglio 2025, in cui sono state concordate misure concrete per approfondire ulteriormente la cooperazione. È in fase di preparazione un accordo di lavoro con Eurojust, compreso il distacco di un punto di contatto permanente all'Aia. Tali iniziative evidenziano l'impegno del paese ad agire come partner affidabile nella lotta alla criminalità transnazionale insieme all'Unione europea.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente raccomandazione è coerente con la politica dell'Unione vigente nel settore della cooperazione giudiziaria tra Eurojust e i paesi terzi.

Sono stati compiuti progressi per migliorare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri nonché tra le agenzie dell'Unione e i paesi terzi. Il regolamento (UE) 2023/2131, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo¹⁸, rafforza il quadro per la cooperazione con i paesi terzi sul versante di Eurojust, fornendo una solida base giuridica per il distacco di un magistrato di collegamento di un paese terzo presso Eurojust e la cooperazione con Eurojust.

Inoltre il regolamento (UE) 2022/838, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la preservazione, l'analisi e la conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra¹⁹, presenta uno stretto

¹⁸ Regolamento (UE) 2023/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo (GU L, 2023/2131, 11.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2131/oj>).

¹⁹ Regolamento (UE) 2022/838 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la preservazione, l'analisi e la

collegamento con i paesi terzi. Entrambi gli atti legislativi sottolineano l'importanza di una stretta cooperazione con i paesi terzi per indagare e perseguire i reati gravi.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Oltre alla summenzionata *strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata (2021-2025)* e alla *strategia di sicurezza interna ProtectEU*²⁰, riferimenti analoghi all'importanza di Eurojust e al suo ruolo fondamentale nella cooperazione giudiziaria transfrontaliera sono inclusi anche in altri documenti strategici tematici, come la *strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani*²¹, il *programma di lotta al terrorismo dell'UE*²² e l'*Agenda e il piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga*²³.

In linea con questi documenti strategici, la cooperazione internazionale è stata rafforzata anche nel settore dell'attività di contrasto. Sulla base dell'autorizzazione del Consiglio²⁴, la Commissione ha negoziato accordi sullo scambio di dati personali con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol).

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica sostanziale**

Il regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) stabilisce il quadro giuridico di Eurojust, in particolare gli obiettivi, i compiti, l'ambito di competenza, le disposizioni in materia di protezione dei dati e le modalità di cooperazione con i partner esterni.

L'obiettivo della presente raccomandazione è ottenere dal Consiglio l'autorizzazione per la Commissione a negoziare i futuri accordi a nome dell'Unione. Poiché l'obiettivo principale degli accordi è rafforzare la cooperazione giudiziaria tra Eurojust e le autorità competenti dei rispettivi paesi terzi nella lotta contro le forme gravi di criminalità mediante lo scambio di dati personali, le basi giuridiche sostanziali che consentono al Consiglio di autorizzare l'avvio di negoziati sono l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 85.

- **Base giuridica procedurale**

L'articolo 218, paragrafo 3, TFUE dispone che, quando l'accordo previsto non riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, la Commissione presenti raccomandazioni al Consiglio. Il Consiglio adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e designa il negoziatore dell'Unione o il capo della squadra di negoziato dell'Unione.

conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi.

²⁰ Cfr. le note 1 e 2.

²¹ Comunicazione della Commissione "Strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025" (COM(2021) 171 final).

²² Comunicazione della Commissione "ProtectEU: programma di prevenzione e contrasto del terrorismo", 26.2.2026 (COM(2026) 101 final).

²³ Comunicazione della Commissione "Agenda e piano d'azione dell'UE in materia di droga 2021-2025" (COM(2020) 606 final).

²⁴ Decisione del Consiglio 7047/20, del 23 aprile 2020, e documento del Consiglio CM 2178/20, del 13 maggio 2020.

L'articolo 218, paragrafo 4, TFUE dispone che il Consiglio possa impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.

La Commissione raccomanda di avviare negoziati per accordi tra l'Unione europea e la Bolivia, il Canada, il Cile, la Costa Rica, l'Ecuador, gli Emirati arabi uniti, il Panama e il Perù sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità degli Stati terzi competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale. La Commissione deve essere designata negoziatore.

La base giuridica procedurale della decisione proposta che autorizza l'avvio di negoziati per gli accordi previsti è costituita dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

- **Scelta del negoziatore**

Poiché gli accordi previsti riguardano esclusivamente questioni diverse dalla politica estera e di sicurezza comune, la Commissione dovrebbe essere designata negoziatore ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 3, TFUE.

- **Competenza dell'Unione**

L'Unione ha competenza per determinare la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust, nonché per prevedere garanzie in materia di protezione dei dati personali, per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria con i paesi terzi.

Il regolamento Eurojust stabilisce norme specifiche relative ai trasferimenti di dati personali fuori dell'Unione europea da parte di Eurojust. L'articolo 56, paragrafo 2, elenca le situazioni in cui Eurojust può legittimamente trasferire dati personali alle autorità giudiziarie di paesi terzi. Ne deriva che per i trasferimenti strutturali di dati personali da parte di Eurojust al paese terzo interessato è necessaria la conclusione di accordi internazionali vincolanti tra l'Unione europea e il paese terzo, che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e di altri diritti e libertà fondamentali delle persone. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, i futuri accordi rientrano pertanto nella competenza esterna esclusiva dell'Unione.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente

- **Proporzionalità**

Gli obiettivi dell'Unione in relazione alla raccomandazione di decisione del Consiglio, quali precedentemente delineati, possono essere conseguiti solo mediante la stipulazione di accordi internazionali vincolanti che prevedano le necessarie misure di cooperazione e garantiscano nel contempo un'adeguata tutela dei diritti fondamentali. Come sancito dal regolamento Eurojust (UE) 2018/1727, anche le disposizioni dei futuri accordi saranno limitate a quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi principali. L'azione unilaterale degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi non rappresenta un'alternativa, in quanto Eurojust svolge un ruolo unico. Inoltre l'azione unilaterale non fornirebbe una base sufficiente per la cooperazione giudiziaria tra Eurojust e i paesi terzi e non garantirebbe la necessaria tutela dei diritti fondamentali.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente raccomandazione di decisione del Consiglio è presentata conformemente all'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati e designa il negoziatore dell'Unione. Il Consiglio può anche impartire direttive di negoziato al negoziatore. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella raccomandazione.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente

- **Assunzione e uso di perizie**

L'assunzione di perizie si è basata sui contributi operativi ricevuti da Eurojust.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente

- **Diritti fondamentali**

Gli accordi dovrebbero rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti dalla Carta, segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47. È inoltre vietato qualsiasi scambio di informazioni che determini pene e trattamenti inumani e degradanti e, se del caso, sia connesso alla pena di morte.

Lo scambio di dati personali e il loro trattamento da parte delle autorità di un paese terzo incidono sui diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati. A tale riguardo, gli accordi garantiscono l'applicazione di garanzie adeguate ai dati personali trasferiti a norma degli accordi stessi, in linea con il diritto dell'Unione.

In particolare, l'esercizio di determinati diritti individuali può essere rinviato, limitato o rifiutato solo nella misura in cui ciò risulti necessario e proporzionato, tenuto conto dei diritti e degli interessi fondamentali dell'interessato, per importanti motivi di interesse pubblico, in particolare per evitare di compromettere un'indagine o azione penale in corso.

Inoltre gli accordi garantiscono che lo scambio di dati personali tra Eurojust e i paesi terzi sia conforme tanto al principio di non discriminazione quanto all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea²⁵, il quale garantisce che le ingerenze nei

²⁵ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 202 del 7.6.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/char_2016/oj).

diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano limitate a quanto necessario per rispondere effettivamente alle finalità di interesse generale perseguite, nel rispetto del principio di proporzionalità.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il Consiglio e il Parlamento europeo saranno regolarmente tenuti al corrente e informati.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della raccomandazione**

La presente raccomandazione autorizza la Commissione a negoziare. Stabilisce inoltre le direttive di negoziato.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per accordi tra l'Unione europea e la Bolivia, il Canada, il Cile, la Costa Rica, l'Ecuador, gli Emirati arabi uniti, il Panama e il Perù sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 85, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ è stato adottato il 14 novembre 2019 ed è applicabile a decorrere dal 12 dicembre 2019.
- (2) A norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) 2018/1727, Eurojust può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali. A tale scopo Eurojust deve predisporre, ogni quattro anni, in consultazione con la Commissione, una strategia di cooperazione che specifica i paesi terzi e le organizzazioni internazionali riguardo ai quali sussiste un'esigenza operativa di cooperazione. Di conseguenza Eurojust, in consultazione con la Commissione, ha predisposto tale strategia di cooperazione per il periodo 2024-2027.
- (3) Il regolamento (UE) 2018/1727, in particolare l'articolo 56, definisce i principi generali per il trasferimento dei dati personali dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali. Eurojust può trasferire dati personali a un paese terzo sulla base di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e il paese terzo ai sensi dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che presta garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
- (4) È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di tali accordi tra l'Unione e la Bolivia, il Canada, il Cile, la Costa Rica, l'Ecuador, gli Emirati arabi uniti, il Panama e il Perù. La selezione di tali paesi si basa su una valutazione delle esigenze operative individuate, ad esempio, nella strategia di Eurojust per la cooperazione con i partner internazionali 2024-2027, sulla necessità di garantire la coerenza con la cooperazione con altri organi e organismi nel settore della giustizia e degli affari

¹ Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138, <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1727/oj>).

interni, come Europol, e sugli interessi strategici connessi alla sicurezza dell'Unione europea, in particolare nei settori della criminalità organizzata e del traffico di stupefacenti.

- (5) Gli accordi con tali paesi dovrebbero fornire una base giuridica per lo scambio sistematico di dati personali e il distacco di magistrati di collegamento, strumenti che non sono disponibili attraverso gli accordi di lavoro di Eurojust.
- (6) Ove necessario, la Commissione dovrebbe poter consultare il Garante europeo della protezione dei dati anche durante la negoziazione degli accordi e in ogni caso prima della loro conclusione.
- (7) Gli accordi dovrebbero rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47. È inoltre vietato qualsiasi scambio di informazioni che determini pene e trattamenti inumani e degradanti e, se del caso, sia connesso alla pena di morte. È opportuno che gli accordi siano applicati in conformità di tali diritti e principi.
- (8) Gli accordi non dovrebbero interessare né pregiudicare il trasferimento di dati personali o altre forme di cooperazione tra le autorità responsabili della salvaguardia della sicurezza nazionale.
- (9) L'Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2018/1727 e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.
- (10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (11) Il GEPD è stato consultato sulla presente decisione e sul relativo addendum e ha espresso un parere il (data),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzato l'avvio di negoziati per accordi internazionali tra l'Unione e la Bolivia, il Canada, il Cile, la Costa Rica, l'Ecuador, gli Emirati arabi uniti, il Panama e il Perù sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi.

Articolo 2

La Commissione è designata negoziatrice dell'Unione.

Articolo 3

La Commissione è destinataria delle direttive di negoziato che figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 4

I negoziati sono condotti in consultazione con il [organo preparatorio del Consiglio], designato in qualità di comitato speciale previsto dall'articolo 218, paragrafo 4, TFUE.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*